

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

Il Municipio di Gordola, con risoluzione municipale 363/2024 del 02.09.2024

richiamati:

- gli artt. 51, 52, 53, 54 e 55 della Legge cantonale sull'Assistenza Sociale, e gli articoli 13 cpv. 1 lett. A, 42 cpv. 2 e 186 LOC;
- il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (PCAS) del 1° gennaio 2024

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il tipo di prestazioni e le modalità di accesso alle prestazioni comunali in ambito sociale.

Art. 2 Tipo di prestazioni

Il Comune eroga prestazioni al beneficiario in difficoltà temporanea nei seguenti casi:

- 1. Spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi (depositi garanzia).
 - a. In caso di prestazioni per il deposito di garanzia necessario per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare, tale contributo è da considerarsi quale prestito. Le modalità di erogazione del prestito, non ché la sua restituzione sono da convenire preventivamente con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.
- 2. Spese di cura e malattia.
- 3. Spese odontoiatriche, protesi, occhiali, apparecchi acustici (al netto dell'eventuale contributo LAMAL).
- 4. Spese per l'acquisto di beni di prima necessità.
- 5. Spese per l'arredamento essenziale.
- 6. Spese in ambito scolastico ed extrascolastico e per la partecipazione di bambini ed adolescenti a colonie riconosciute dal Municipio.
- 7. Spese per la formazione e perfezionamento professionale.
- 8. Aiuti alla maternità e all'infanzia.
- 9. Spese per eventi straordinari o altri bisogni puntuali.
- 10. Spese per i servizi funebri e la sepoltura.

Art. 3 <u>Unità di riferimento</u>

L'unità di riferimento (UR) è così definita:

- dal titolare del diritto,
- dal coniuge,
- al partner convivente, se la convivenza è considerata stabile,
- dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale,
- dai figli minorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.



Art. 4 Ammontare annuo del contributo

Massimo erogato per anno civile:

Dimensione dell'unità di riferimento	Contributo massimo annuo
Persona sola	3'000
2 persone	4'000
Per ogni persona supplementare	500
Per alloggio (dal 2023)*	50% degli importi su esposti
Servizi funebri e sepoltura/cremazione	4'500

Tassazione di riferimento: ultima tassazione disponibile.

Art. 5 Soglia d'intervento

1. La soglia d'intervento a dipendenza dell'unità di riferimento segue:

Dimensione dell'unità di riferimento	Valore soglia fabbisogno (contributo concesso 100%)	Valore soglia fabbisogno (contributo concesso 50%)
1 persona (titolare)	18'182	20,000
2 persone	27'138	29'852
3 persone	33'813	37'194
4 persone	38'917	42'809
5 persone	44'003	48'403
6 persone	49'089	53'998
7 persone	54'175	59'592
8 persone	59°261	65'187
Per ogni membro supplementare	5'086	5'595

- 2. Al fine di calcolare il reddito determinante dell'UR si tiene in considerazione il reddito e la sostanza accertata dall'ultima tassazione disponibile. Tuttavia questa sarà adattata in base alla reale situazione al momento della richiesta indicando eventuali mutazioni del reddito e della sostanza e eventuali sussidi o aiuti percepiti che differiscono dall'ultima tassazione disponibile.
- 3. Per quanto concerne le spese dell'alloggio riconosciute vengono considerati al massimo i seguenti importi annui:

Componenti dell'unità di riferimento	Importo massimo riconosciuto per alloggio (regione 2)
1 persona	17'040
2 persone	20'220
3 o più persone	24'264



Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni, dal 5.09.2024 al 4.10.2024.

La stessa entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Vice segretario f.to D. Vignuta f.to S. Di Casola

Pubblicata dal 5 settembre 2024 al 4 ottobre 2024 agli albi comunali.